

**LEGGE 12 DICEMBRE 1992, n. 492 (GU n. 302 del 24/12/1992)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRADUZIONI DI SOGGETTI IN
CONDIZIONE DI RESTRIZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE E DI
LIBERAZIONE DI IMPUTATI PROSCIOLTI.**

*Materia: CODICI, CODICE PROCEDURA PENALE
URN: urn:nir:stato:legge:1992-12-12;492*

Preambolo

**LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

ART. 1.

1 . NELL'ARTICOLO 42 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, LA RUBRICA È SOSTITUITA DALLA SEGUENTE: "(TRASFERIMENTI)", E I COMMI QUARTO E QUINTO SONO ABROGATI.

ART. 2.

1 . DOPO L'ARTICOLO 42 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354, È INSERITO IL SEGUENTE:

Art. 42-bis

Traduzioni

- 1. Sono traduzioni tutte le attività di accompagnamento coattivo, da un luogo ad un altro, di soggetti detenuti, internati, fermati, arrestati o comunque in condizione di restrizione della libertà personale.**
- 2. Le traduzioni dei detenuti e degli internati adulti sono eseguite, nel tempo più breve possibile, dal corpo di polizia penitenziaria, con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con l'assistenza di personale femminile.**
- 3. Le traduzioni di soggetti che rientrano nella competenza dei servizi dei centri per la giustizia minorile possono essere richieste, nelle sedi in cui non sono disponibili contingenti del corpo di polizia penitenziaria assegnati al settore minorile, ad altre forze di polizia.**
- 4. Nelle traduzioni sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per evitare ad essi inutili disagi. L'inosservanza della presente disposizione costituisce comportamento valutabile ai fini disciplinari.**
- 5. Nelle traduzioni individuali l'uso delle manette ai polsi é obbligatorio quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica é vietato. Nel caso di traduzioni individuali di detenuti o internati la valutazione della pericolosità del soggetto o del pericolo di fuga é compiuta, all'atto di disporre la traduzione, dall'autorità giudiziaria o dalla direzione penitenziaria competente, le quali dettano le conseguenti prescrizioni.**
- 6. Nelle traduzioni collettive é sempre obbligatorio l'uso di manette modulari multiple dei tipi definiti con decreto ministeriale. E vietato l'uso di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica.**
- 7. Nelle traduzioni individuali e collettive é consentito, nei casi indicati dal regolamento, l'uso di abiti civili. Le traduzioni dei soggetti di cui al comma 3 sono eseguite, di regola, in abiti civili.**

DATA A ROMA, ADDÌ 12 DICEMBRE 1992

**SCALFARO P.R. - AMATO, P. DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VISTO, IL GUARDASIGILLI:
MARTELLI**

INTERNATIONAL POLICE TRAINING SYSTEM